



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: <b>2020/DD/03585</b> Del: <b>09/06/2020</b> Esecutivo da: <b>09/06/2020</b> Proponente: <b>Direzione Generale</b>
--

### **OGGETTO:**

Annullamento d'ufficio della procedura di gara indetta con DD n. 9482 del 04/12/2019 avente ad oggetto l'affidamento del Servizio di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e collaudo funzionale della realizzazione della dotazione di attrezzature scenotecniche (LOTTO 1) e delle reti impiantistiche (LOTTO 2) del Nuovo Teatro dell'Opera di Firenze - II stralcio 2° lotto CIG LOTTO 1 (80952088F7) LOTTO 2 (80952435DA);

### **IL DIRETTORE GENERALE**

#### **Premesso che:**

- con determinazione n. 9482 del 04/12/2019 è stata avviata una procedura aperta, sopra soglia, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del Servizio di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e collaudo funzionale della realizzazione della dotazione di attrezzature scenotecniche (LOTTO 1) e delle reti impiantistiche (LOTTO 2) del "Nuovo Teatro dell'Opera di Firenze - II stralcio 2° lotto", utilizzando all'uopo la procedura telematica fornita dal sistema START della Regione Toscana CIG LOTTO 1 (80952088F7) LOTTO 2 (80952435DA);

- che il sottoscritto è Responsabile Unico del procedimento della suddetta procedura di gara;

- con la predetta determinazione è stata approvata la documentazione di gara e in particolare il Disciplinare di gara e il Modulo AD – altre dichiarazioni;

**Visti** i bandi di gara pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 238 del 10/12/2019 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 145 dell' 11/12/2019;

**Dato atto che:**

- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte sono state tempestivamente presentate n. 4 offerte relative al Lotto 1 e n. 5 offerte relative al Lotto 2;
- in data 06/02/2020 si è svolta la seduta pubblica per la verifica della documentazione amministrativa attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali delle imprese partecipanti, all'esito della quale il sottoscritto ha attivato la procedura di soccorso istruttorio in favore di alcuni offerenti;
- con determinazione n. 1586 del 25/02/2020 è stata disposta l'esclusione dalla procedura di gara di un concorrente;
- con determinazione n. 1593 del 25/02/2020 sono stati ammessi alle fasi successive della procedura n.4 operatori economici relativamente al Lotto 1 e n. 4 operatori economici relativamente al Lotto 2;
- con determinazione n. 1751 del 28/02/2020 è stata nominata la commissione giudicatrice;

**Dato atto che** in data 9 marzo 2020 si è svolta la seduta dedicata all'apertura delle offerte tecniche all'esito della quale il Presidente della commissione giudicatrice, ing. Alessandro Dreoni, ha comunicato al sottoscritto RUP che:

- alcuni operatori economici hanno fatto valere nell'offerta tecnica – parte relativa alla “professionalità ed adeguatezza dell'offerta” - servizi riconducibili a più di un professionista, contrariamente a quanto indicato al punto 16 lett. a) del disciplinare di gara secondo cui “*E' richiesta la presentazione di una relazione tecnica ....., illustrativa dei suddetti servizi svolti dal concorrente ovvero, nel caso di operatori diversi dal professionista singolo, del soggetto designato ai fini dell'affidamento dell'incarico.*”.
- nei “moduli AD – altre dichiarazioni”, nella sezione relativa all'indicazione del professionista designato per l'espletamento dell'incarico (punto 3), alcuni offerenti hanno indicato più di un professionista, contrariamente a quanto disposto al punto 5 del disciplinare di gara secondo cui “*gli operatori economici diversi dal libero professionista singolo sono tenuti ad indicare nel Modulo AD di cui al punto 15.3.1 n.3 le generalità del professionista personalmente responsabile che sarà incaricato dell'espletamento dell'incarico.*”.

**Rilevato che** in esito a tale comunicazione il sottoscritto ha proceduto ad un controllo della documentazione presentata dagli operatori, all'esito del quale sono emerse le criticità evidenziate dal presidente della commissione giudicatrice;

**Visto** l'art. 21 – nonies della legge n. 241/1990;

**Ritenuta** la sussistenza dei presupposti per procedere ad un annullamento della procedura di gara ai sensi della disposizione sopra richiamata atteso che:

- l'indicazione di una pluralità di professionisti da parte di alcuni concorrenti si è verificata in relazione ad entrambi i lotti ed è da ascrivere ad un refuso nel Modulo “AD altre dichiarazioni”, che al punto 3 prevede che il concorrente dichiari “con riferimento al professionista o ai professionisti designati per l'espletamento

dell'incarico, i seguenti dati (indicare nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale)";

- l'errata formulazione contenuta nel modulo, che si pone in contrasto con quanto riportato nel disciplinare di gara al punto 5, ha perciò indotto alcuni concorrenti - in entrambi i lotti - sia ad indicare nel "modulo AD" più professionisti quali soggetti designati per lo svolgimento dell'incarico e sia a far valere nell'offerta tecnica servizi riconducibili ad una pluralità di soggetti, contrariamente, anche in tal caso, a quanto previsto al punto 16 a) del disciplinare di gara;

- la situazione sopra descritta non consente alla Commissione Giudicatrice di effettuare la valutazione delle offerte tecniche, in quanto, ai sensi di quanto previsto dal disciplinare di gara al punto 16 a), oggetto di valutazione possono essere solo i servizi riferiti all'unico soggetto designato dall'offerente per l'espletamento dell'incarico nel modulo AD;

- detta situazione non potrebbe essere sanata mediante l'attivazione del soccorso istruttorio volto a richiedere l'individuazione nel "modulo Ad" di un unico professionista, posto che in tal caso, stante l'immodificabilità delle offerte presentate, la Commissione Giudicatrice si troverebbe a non poter valutare le offerte senza violare il principio di par condicio tra i concorrenti, dal momento che risulterebbero non valutabili i servizi riferiti a professionisti diversi da quello indicato nel modulo stesso a seguito di soccorso istruttorio;

- da quanto sopra esposto emerge l'interesse pubblico all'annullamento in autotutela della presente procedura di gara, dal momento che una conclusione della stessa alle condizioni sopra ipotizzate esporrebbe l'amministrazione a probabili contenziosi. L'eventuale annullamento giudiziale della procedura, una volta conclusa con il provvedimento di aggiudicazione, sarebbe pregiudizievole sia per l'amministrazione che tarderebbe nell'individuare i professionisti da incaricare e potrebbe essere eventualmente condannata a risarcire il danno ed al pagamento delle spese di giudizio, sia per l'aggiudicatario che vedrebbe in tal caso vanificata la possibilità di conseguire il contratto ed il relativo compenso;

**Dato atto che** con nota prot. n. 126848 del 20/05/2020 è stato comunicato agli operatori economici offerenti l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l.241/1990 ed è stato assegnato il termine perentorio di 10 gg. per la presentazione di eventuali memorie scritte e documenti o per prendere visione degli atti del procedimento ed è stato assegnato l'ulteriore termine perentorio di 10 giorni decorrente dal ricevimento della nota di accoglimento o rigetto dell'istanza di accesso utilizzabile esclusivamente per la presentazione di successive memorie e documenti;

**Vista** la nota del del 20/05/2020 ricevuta a mezzo START con cui l'Ing. Paolo Botton contesta la decisione di questa stazione appaltante di annullare la procedura sull'assunto che *"il sottoscritto, al punto 3 del modulo AD, ha indicato se stesso (quindi unico professionista) quale professionista designato per l'espletamento dell'incarico, rispettando integralmente quanto previsto al punto 16 lett. a) del disciplinare di gara"*;

**Vista** la nota del 20/05/2020 (ns. Prot. n. 127463) con la quale Ingegno P&C s.r.l. ha formulato le seguenti osservazioni:

*"- il disciplinare di gara riporta correttamente il fatto che il ruolo di collaudatore deve essere espletato da un professionista singolo chiaramente indicato;*

- la suddivisione in due lotti, uno per il collaudo della parte scenografica, l'altro per il collaudo della parte impiantistica, in ragione della diversa tipologia e categoria di intervento, segnalavano il fatto che il collaudatore fosse un unico soggetto per ogni lotto;

- per quanto sopra, anche il refuso contenuto effettivamente al punto 3 del modulo AD, era pertanto chiaramente individuabile dal concorrente, il quale avrebbe necessariamente avuta la possibilità di chiedere i chiarimenti secondo procedura di gara;

- non ci è chiaro come la Commissione non abbia potuto notare e quindi segnalare anzitempo, in sede di apertura delle buste amministrative, il fatto che alcuni concorrenti avessero erroneamente indicato più soggetti al punto 3 del modulo AD. In tale fase si sarebbe potuto fare ricorso al soccorso istruttorio e/o proceduto alla diretta esclusione del concorrente, per aver inadempito a quanto previsto dal disciplinare di gara, che gerarchicamente comanda rispetto al modulo AD;

- per quanto sopra l'annullamento della gara semmai poteva quindi essere effettuata prima dell'apertura delle buste di offerta tecnica, che invece percepiamo dalla vostra nota essere avvenuta;”

**Considerato che** con la medesima nota Ingegno P&C s.r.l. ha altresì formulato richiesta di avere accesso a “copia dei verbali di gara, sia quelli afferenti alla apertura delle buste amministrative, che quelli relativi all'apertura delle offerte tecniche”;

**Dato atto che** con nota prot n. 129124 del 22/05/2020 la predetta istanza è stata accolta limitatamente al verbale della seduta pubblica del 06/02/2020 di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, ed è stato differito l'accesso relativo al verbale della seduta di apertura delle offerte tecniche svoltasi in data 09/03/2020, in quanto momentaneamente non accoglibile stante il disposto dell'art. 53 comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016;

#### **Rilevato che:**

- le osservazioni dell'ing. Botton non sono pertinenti, in quanto non prendono posizione sulla problematica evidenziata da questa amministrazione nella comunicazione di avvio del procedimento in merito alla possibilità di proseguire la gara;

- le osservazioni di Ingegno P&C non tengono conto dell'affidamento ingenerato nei concorrenti in ordine alla possibilità di indicare più di un professionista designato ai fini dello svolgimento dell'incarico conseguente alla errata formulazione del modulo “AD altre dichiarazioni” che al punto 3 prevede, in contrasto con quanto disposto dal disciplinare di gara, che il concorrente dichiari “con riferimento al professionista o ai professionisti designati....”;

**Ritenuto** pertanto che corrisponda all'interesse sia dell'amministrazione sia degli offerenti procedere all'annullamento in autotutela della procedura di gara, sussistendo i presupposti di cui all'art. 21 nonies legge 241/1990;

#### **Visti:**

- gli articoli 29 e 76 del D.lgs. 50/2016;
- il D.lgs. 33/2013;
- gli articoli 107 e 108 del D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto del Comune di Firenze;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Generale per l'attività contrattuale;

**Dato atto** della regolarità tecnica del presente provvedimento;

### **DETERMINA**

1. di annullare ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 nonies legge 241-1990, per la ragioni espresse in parte narrativa, la procedura di gara indetta con DD n. 9482 del 04/12/2019 avente ad oggetto l'affidamento del Servizio di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e collaudo funzionale della realizzazione della dotazione di attrezzature scenotecniche (LOTTO 1) e delle reti impiantistiche (LOTTO 2) del "Nuovo Teatro dell'Opera di Firenze - Il stralcio 2° lotto" CIG LOTTO 1 (80952088F7) LOTTO 2 (80952435DA);
2. di procedere alla pubblicazione del presente atto sul profilo del committente di questa Stazione Appaltante a norma dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
3. di comunicare il presente provvedimento a tutti i soggetti partecipanti alla procedura di gara;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al TAR Toscana entro 30 gg. dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76 comma 5 D.lgs. 50/2016.

Firenze, lì 09/06/2020

**Sottoscritta digitalmente da**  
Il Responsabile  
Giacomo Parenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.